



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE 6 "SALUTE"
M6C1 - 1.2.2 CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE SETTIMO T.SE
(LEINI')**

Repertorio n. 357 del 16/06/2023

**REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO4**

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) SETTIMO T.SE (LEINI') (C.U.P.
E34E21050210006 – C.I.G. 9579038838).**

L'anno duemilaventitre, addì sedici del mese di Giugno, tra:

l'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4, con sede legale in Chivasso (TO) - Via Po n. 11, C.F./P.IVA 09736160012, nella persona del Direttore f.f. della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4, Ing. Andrea Fiorillo, nato a Napoli il 18/10/1970, C.F. FRLNDR70R18F839I, delegato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO4 n. 728 del 13/07/2021, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima (in seguito "*Amministrazione Committente*")

e

la Società G QUADRO S.r.l., con sede legale in Druento (TO) – Via Meucci n. 13/A, C.F./P.IVA 10946740015, n. REA TO-1174938, in persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Marianna Gallo, nata a Torino il 09/02/1982, C.F. GLLMNN82B49L219D, domiciliata per la carica e ai fini del presente atto presso la sede della Società medesima (in seguito "*Appaltatore*"),

(in seguito, congiuntamente "*le Parti*");

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Premesso che:

- con la D.C.R. n. 199-3824 del 22.02.2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle Aziende Sanitarie Locali attraverso la localizzazione dei siti delle Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali;
- con la D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 la Regione Piemonte ha ripartito alle singole Aziende Sanitarie Locali le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), assegnate alla Regione stessa con Decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022, e delegando le stesse all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR;
- nell'allegato C facente parte integrante della D.G.R. n. 17-4952 del 29.04.2022 su citata sono elencate le Centrali Operative Territoriali a carico dell'ASL TO4 tra le quali figura la "Centrale Operativa Territoriale Settimo T.se (LEINI)" (C.U.P. E34E21050210006);
- è stato sottoscritto in data 31.05.2022 il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) e il relativo Piano Operativo allegato dalla Regione Piemonte con il Ministero della Salute per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalla Regione, provvedimento n. 1086 annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 12197;
- con l'Atto sottoscritto in data 09.08.2022 l'ASL TO4 è stata delegata dalla Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore Esterno responsabile dell'esecuzione e attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale di cui al richiamato PNRR e negli Action Plan integrati, e riferiti rispettivamente a ciascun investimento e a ciascuna delle seguenti misure:
 - M6C1I1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona;
 - M6C1I1.2.2.1 - Centrali operative territoriali (COT) – COT;
 - M6C1I1.2.2.3 - Centrali operative territoriali (COT) – Device;
 - M6C1I1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità);
 - M6C2I1.1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II);
 - M6C2I1.1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature);
- vi sono obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* entro le scadenze previste per il conseguimento dei *target* stessi relativi a ciascun investimento della Missione 6 – Salute, così come stabilito nel CIS sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Ministero della Salute e pena la perdita del finanziamento stesso;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 199 del 17/03/2023 veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) di Settimo T.se (LEINI) – CUP E34E21050210006, redatto dalla Società ARCHINGEGNO ASSOCIATI, dando atto che lo stesso risulta composto dagli elaborati progettuali, li elencati e depositati agli atti della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale;
- con Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 334 del 16/05/2023, sono stati approvati i verbali, allegati al provvedimento stesso, dell'esperita gara a procedura negoziata mediante RDO (n. 3487626) su MEPA per l'affidamento dei lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Settimo T.se (Leini) (C.U.P. E34E21050210006 – C.I.G. 9579038838) e con il medesimo atto sono stati

aggiudicati, sulla scorta delle risultanze dei precitati verbali, i lavori di che trattasi alla Società G QUADRO S.r.l. con sede in Druento (TO) – Via Meucci n. 13/A (P.IVA/C.F. 10946740015), che ha offerto il ribasso del 1,108% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 94.476,27, che aumentato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.631,95, determina un importo contrattuale di € 98.061,42, oneri della sicurezza inclusi e IVA esclusa, alle condizioni della lettera di invito, del Capitolato Speciale d'Appalto, degli elaborati progettuali, nonché dell'offerta economica presentata;

- l'Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli elaborati progettuali definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente contratto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con lettera inviata a mezzo PEC, prot. n. 0052776 del 22/05/2023, è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria e che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs suddetto, dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione definitiva, disposta con la sopraindicata Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 334 del 16/05/2023, è divenuta efficace a partire dalla data della comunicazione stessa;
- l'Appaltatore ha presentato tutta la documentazione richiesta dai documenti di gara, dalla quale risulta che nulla osta ai fini della stipula del presente contratto.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- il Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito "CSA") corrispondente al Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici – Parte Prima;
- gli elaborati tecnico-descrittivi del progetto esecutivo, posti a base di gara ed approvati dall'Azienda;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, per le parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il CSA o non previsto da quest'ultimo (in seguito "Capitolato Generale");
- il computo metrico estimativo;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 2 dell'Allegato XV al Decreto stesso;
- il Piano Operativo di Sicurezza di cui, all'art. 89, co. 1, lettera h), del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e al punto 3.2 dell'Allegato XV al Decreto stesso;
- il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 (di seguito, il "Regolamento");
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;

- la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, il “**Codice dei Contratti**”);
 - le coperture assicurative di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti.
2. I documenti sopra menzionati si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorchè non materialmente allegati allo stesso.
3. Le parti dichiarano di avere preso visione e di conoscere perfettamente tutti gli atti relativi all'appalto in questione di cui al presente articolo.

ART. 2 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto.

2. Il presente Contratto è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Appaltatore e l'Amministrazione Committente relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Regolamento, ove non espressamente derogate e applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;
- dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'Amministrazione Digitale*»;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*» (*Decreto Semplificazioni*), convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, 120;
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure* » (*Decreto Semplificazioni Bis*) convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione del suo integrale contenuto, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano la prestazione del presente appalto.

4. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto esecutivo vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

5. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

ART. 3 – OGGETTO E FINALITÀ DEL CONTRATTO.

1. L'Azienda affida all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori di realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) Settimo T.se (Leini), alle condizioni stabilite dal CSA, dagli elaborati costituenti il progetto esecutivo e dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore stesso, con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a proprio rischio.

2. L'intervento oggetto del presente contratto ha la finalità di ristrutturare alcuni locali ubicati al piano primo del Poliambulatorio esistente sito in Settimo T.se, Via Leini n.70, al fine di realizzare una Centrale Operativa Territoriale (COT), come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di superficie approssimativa pari a 150 mq.

Il fabbricato, sede di intervento, è anche sede di un altro intervento che prevede la ristrutturazione della restante parte del fabbricato per realizzare uffici ed ambulatori funzionali all'altro intervento del PNRR denominato "Casa della Comunità".

I due interventi sono oggetto di differenti affidamenti dei lavori ed hanno termini di completamento differenti anche se i lavori potranno presentare delle interferenze.

3. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice dei Contratti, l'Ing. Andrea Mingione, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 27/06/2022 e quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti e del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*», emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Ing. Dario Luetto – Archingegno Professionisti Associati, di cui alla Determinazione del Dirigente S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale n. 1018 del 30/12/2022.

4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

5. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e alla D.L. per i relativi provvedimenti.

6. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, in conformità al progetto, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Direzione dei lavori (in seguito, "**D.L.**"), ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente contratto.

7. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di custodia e manutenzione, ove occorrenti, per il periodo indicato di durata del contratto medesimo. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell'Appaltatore, ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

8. L'opera oggetto dell'appalto dovrà essere realizzata nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

9. A tal fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

10. La D.L. avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché l'appalto sia eseguito nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dall'Amministrazione Committente.

11. L'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al D.L. il Piano Operativo della Sicurezza di cui all'art. 1.8.5 del CSA, nonché dovrà altresì redigere e consegnare al Direttore dei Lavori il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 1.3.2 del CSA, che formeranno parte del presente contratto.

ART. 4 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione stessa, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione medesima. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 1.12.1 e 1.12.2 del CSA, cui si rinvia espressamente.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA.

1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni, emesse dalla D.L. e dall'Amministrazione Committente, di ordine interno, attinenti alla sicurezza, alla disciplina e alla conduzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente appalto sarà regolarmente contrattualizzato e assicurato dallo stesso nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

3. L'Appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro cui è soggetto.

4. L'Appaltatore è obbligato ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, nell'esecuzione delle opere e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, l'integrale trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e territoriali di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

5. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non abbia aderito alle associazioni che hanno stipulato i citati Contratti Collettivi oppure abbia receduto da esse. In caso di inadempienza contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali, compreso la Cassa Edile, accertata tramite il DURC, si procederà come specificato e regolato dall'articolo 30, co. 5 del Codice di Contratti. Nel caso di inadempienze retributive si procederà secondo quanto specificato dall'articolo 30, co. 6, del Codice dei Contratti.

6. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

7. L'Appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell'esecuzione, in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti e collaboratori si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza dell'Amministrazione Committente, la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dall'Appaltatore. Tutte le spese derivanti all'Appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Appaltatore per l'organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere i lavori oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo d'appalto.

9. La D.L. si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo.

10. L'Appaltatore si obbliga altresì ad adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.

ART. 6 – RINVIO ALLE NORME ANTICORRUZIONE E DI LEGGE.

1. In ottemperanza alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190/2012, l'Appaltatore è tenuto all'accettazione integrale del Codice Unico dell'Amministrazione Committente, per quanto applicabile. Il Codice è reperibile sul sito Aziendale sotto la voce "Amministrazione Trasparente", alla voce "Altri contenuti" "Codice Unico dell'ASL TO4" e la sua accettazione costituisce condizione essenziale per l'affidamento del presente appalto. Nel caso in cui il comportamento dell'Appaltatore si configuri come una violazione dei principi del Codice, l'Azienda risolverà il presente contratto ed avrà diritto a

chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

2. Si richiama espressamente l'art. 2, comma 10 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 920 del 21/10/2022.

In caso di violazione dei contenuti del suindicato Codice da parte dell'Appaltatore, è prevista l'applicazione di sanzioni graduate a seconda della gravità, che possono arrivare fino alla risoluzione contrattuale.

3. Si prende atto che è stato sottoscritto il Patto di Integrità tra l'Azienda e l'Appaltatore e lo stesso risulta depositato agli atti.

4. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

ART. 7 – RESPONSABILITA'.

1. L'Appaltatore si obbliga a risarcire l'Amministrazione Committente per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori e/o subfornitori.

2. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione Committente sollevata e indenne da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a persone o cose dalla esecuzione dei lavori e/o dai materiali impiegati, o che comunque si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto, da azioni legali o da richieste risarcitorie avanzate nei confronti dell'Amministrazione Committente o da terzi danneggiati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

3. L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare l'Amministrazione Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero dell'Amministrazione medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dall'Amministrazione medesima.

4. L'Appaltatore, inoltre, si assume la responsabilità per danni causati all'Amministrazione Committente o a terzi imputabili a difetti esecutivi o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

5. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione Committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

6. La gestione di eventuali rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle leggi, delle normative vigenti, e sarà a totale carico dell'Appaltatore. L'inosservanza agli anzidetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

7. Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Committente e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

8. L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le anzidette obbligazioni all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con subcontraenti, subfornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'appalto.

ART. 8 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DAL PNRR.

8.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

2. Per la violazione del rispetto delle condizioni per la *compliance* al principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 del presente contratto e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.

8.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.

1. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo art. 20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione Committente, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 *bis*, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “*relazione di genere*” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.

3. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata rispettivamente (i) all’occupazione femminile e (ii) all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 20 e/o la risoluzione del presente contratto di cui al successivo art. 22 dello stesso.

8.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dall’Amministrazione Committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.

8.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.

1. L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei *target* e delle *milestone* associati all’intervento con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dall’Amministrazione Committente.

ART. 9 – OBBLIGHI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE.

1. L’Amministrazione Committente si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente contratto.

ART. 10 – TERMINI E DURATA DEL CONTRATTO.

1. I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati in 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.

2. La sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste dall’art. 1.3.2 del CSA.

3. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 1.3.2 del CSA.

4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione Committente si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei Contratti, con comunicazione scritta.

5. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell'appalto, tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, l'Amministrazione Committente si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all'Appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.

ART. 11 – ELEZIONE DI DOMICILIO AGLI EFFETTI DEL CONTRATTO.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Azienda elegge domicilio presso la propria sede legale in Chivasso (TO) - Via Po n. 11.

L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Veggiano (PD) – Via dell'Industria n. 11-11/A.

2. Al domicilio suindicato eletto dall'Appaltatore saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto.

ART. 12 – CORRISPETTIVO, MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE.

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato a "corpo" ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. dddd) del Codice dei Contratti.

2. Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione dei lavori oggetto d'appalto ammonta a € 98.061,42 IVA esclusa, di cui € 4.631,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

3. Il corrispettivo comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa e necessaria a realizzare a regola d'arte le opere oggetto di intervento.

4. Per la revisione dei prezzi si applica quanto disposto dall'art. 1.5.6 del CSA.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal suddetto articolo del CSA, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, co. 1 del Codice Civile.

5. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini e con le modalità indicati dall'articolo stesso una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo sopra indicato.

6. Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà contabilizzato e pagato con le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dagli artt. 1.5.2 e 1.5.3 del CSA.

7. Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del presente contratto.

8. L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche.
9. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato ed intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge sopra indicata.
10. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico.
11. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, in conformità a quanto previsto dall'allegato A del DM 55/2013, e dovranno essere indirizzate all'Azienda con riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio (individuabile anche sul sito www.indicepa.gov.it): G9K5L3.
12. Per non incorrere nel rifiuto della fattura elettronica, prima dell'emissione, l'Appaltatore dovrà trasmettere i canali per la ricezione e attendere la creazione del Numero di Smistamento Ordine (N.S.O.) da parte dell'Azienda come previsto dalle Linee Guida del Ministero della Economia e delle Finanze.
13. La fattura dovrà riportare il CIG oltre al CUP dell'intervento a cui si riferiscono le prestazioni e l'indicazione "*Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*".

ART. 13 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010, comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.
4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. L'Amministrazione Committente avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto *ex* articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 *bis*, della L. n. 136/2010.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, CONTRIBUZIONE, ASSISTENZA E PREVIDENZA.

1. L'Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Si applicano le relative disposizioni dell'art. 1.10.4 del CSA, cui si rinvia espressamente.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA.

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le prestazioni contrattuali e degli obblighi assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamato, l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, ha prodotto garanzia definitiva di € 3.923,00, ridotta ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice stesso, per il possesso di certificazioni di qualità (UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015), costituita mediante polizza fidejussoria n. N00527/113682820 del 29/05/2023, rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia N00527 - Roma, per la durata dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.6.2 del CSA.
2. Si richiama quanto stabilito dall'art. 1.6.2 del CSA che si intende qui integralmente riportato.

ART. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE.

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti ha prodotto la polizza per copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 113682844 del 29/05/2023 rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – Agenzia N00527 - Roma, per la durata dei lavori, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.6.4 del CSA.
2. Si richiama quanto stabilito dall'art. 1.6.4 del CSA che si intende integralmente riportato.

ART. 17 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, l'Amministrazione Committente si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte dell'Amministrazione Committente.
3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dall'Amministrazione Committente, pena in difetto l'applicazione delle penali.
4. I controlli e le verifiche effettuati dall'Amministrazione Committente, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente contratto.
5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione Committente tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente contratto.
6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal

RUP o dalla D.L. a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.

ART. 18 – COLLAUDO O ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE.

Si applicano le relative disposizioni di cui all'art. 1.11.3 del CSA, cui si rinvia espressamente.

ART. 19 - SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le opere ricadenti nelle categorie OG1 e OG11, nei limiti della normativa vigente.

2. Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione dell'Amministrazione Committente e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal CSA.

3. Si richiama quanto stabilito dagli artt. 1.9.1, 1.9.2 e 1.9.3 del CSA che si intendono integralmente riportati.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente art. 8, punto 8.b) del presente contratto; nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017, recante «*Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili*», emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "*Ministero della Transizione Ecologica*").

5. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nell'esecuzione del contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

6. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:

- l'Appaltatore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

- l'Appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con l'impresa appaltatrice, se del caso;

- contestualmente al deposito del contratto, l'Appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

- l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale Piano di sicurezza.

7. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

8. Ai sensi dell'art. 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione Committente sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'articolo 105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.

10. L'Appaltatore in ogni caso solleva l'Amministrazione Committente da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione Committente revocherà l'autorizzazione.

12. L'Appaltatore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.

13. L'Appaltatore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

14. Per le eventuali istanze di subappalto presentate dall'Appaltatore, a favore di micro o piccole imprese, in base alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), con comunicato del Presidente del 25/11/2020, in merito all'art. 105, comma 13, lett. a) del Codice dei Contratti, deve essere inserita nel contratto di subappalto stipulato una specifica clausola qualora il subappaltatore intenda rinunciare al pagamento diretto da parte dell'Amministrazione Committente.

15. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

16. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

17. Ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Amministrazione Committente il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

18. Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare all'Amministrazione Committente:

- nome del subcontraente;
- importo del subcontratto;
- oggetto della prestazione affidata;

e dovrà trasmettere alla D.L.:

- copia del contratto di subaffidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti.

ART. 20 – PENALI.

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente contratto, l'Amministrazione Committente applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1.3.4 del CSA, una penale

pecuniaria stabilita nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente l'art. 113-bis del Codice dei Contratti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al co. 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'avvio dell'esecuzione del contratto rispetto alla data fissata dalla D.L.;
- nell'avvio dell'esecuzione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
- nella ripresa dell'esecuzione del contratto successiva ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. o dal RUP;
- nel rispetto dei termini imposti dal RUP o dalla D.L. per il ripristino dell'esecuzione del contratto relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione.

3. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente art. 8, rispettivamente, punti 8.a), 8.b), 8.c) e 8.d) del presente contratto.

4. L'Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'art. 113-bis del Codice dei Contratti, raggiunga il 20 per cento del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 1.3.5 del CSA.

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO.

1. È facoltà dell'Amministrazione Committente, nel caso in cui l'Appaltatore, un subappaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Committente si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 103, co. 2, del Codice dei Contratti, l'Amministrazione Committente può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori.

4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione Committente avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni

tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

ART. 22 – RISOLUZIONE E RECESSO.

1. Le ipotesi di risoluzione del presente contratto sono disciplinate dagli artt. 1.3.5 e 1.10.5 del CSA, mentre il recesso è disciplinato dall'art. 1.3.1 del CSA.

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al co. precedente, l'Appaltatore può risolvere il presente contratto al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un contratto qualora non dipendente da motivate cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili a condotte dell'Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di natura imprenditoriale;

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 13, co. 3, del presente contratto;

- all'applicazione delle penali così come indicato al precedente art. 20 del presente contratto.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Committente provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per l'Amministrazione stessa di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione l'Amministrazione Committente altresì tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi.

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3-bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi previsti dai punti 8.c) e 8.d) di cui al precedente art. 8, oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito al precedente art. 20 del presente contratto, può costituire causa di risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI.

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 1.5.7 del CSA, che si intende qui integralmente riportato.

ART. 24 – MODIFICHE ASSETTI PROPRIETARI.

2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 25 – PROPRIETA'.

1. L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subcontraenti e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dall'Amministrazione Committente all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà

esclusiva dell'Amministrazione stessa e devono essere alla stessa restituiti al completamento dei lavori.

3. All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione Committente e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di esso se non previa autorizzazione scritta dall'Amministrazione stessa.

ART. 26 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.

1. L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto, come previsto all'art. 1.12.10 del CSA.

2. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla eventuale registrazione del contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

3. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.

4. L'adempimento degli oneri fiscali di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico dell'Appaltatore e l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. L'Amministrazione Committente, relativamente alle attività di cui al presente contratto, è Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell'eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.

5. Entrambi i contraenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate, in materia di privacy, dal GDPR – Regolamento UE 2016/679. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679, l'Azienda rende noto altresì che i dati che verranno comunicati dall'Appaltatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute all'Appaltatore le facoltà di cui all'art. 15 del GDPR suindicato.

Art. 28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.

1. Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti quando insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.
3. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro competente ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.
Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Ivrea.
4. È esclusa la competenza arbitrale.
5. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni dell'Azienda, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'appalto e senza nulla poter opporre.
6. Si rinvia a quanto disposto dagli artt. 1.10.1, 1.10.2 e 1.10.3 del CSA.

ART. 29 – CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE.

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore, per il fatto di aver presentato già offerta di prezzo in sede di gara, con le valutazioni più complessive che essa ha comportato, e che sono espone nelle dichiarazioni ad essa allegate, dichiara di avere esatta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, di tutti i documenti amministrativi e tecnici allegati al contratto, e specialmente il CSA, il quale ha potuto conoscere e valutare attentamente.
2. L'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341 co. 2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole riportate, che si confermano ed accettano espressamente (dall'art. 1 all'art. 30), nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

ART. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI RINVIO.

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
2. La presente scrittura privata è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti.
3. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
4. Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.
5. Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Codice dei Contratti.

6. Questo atto, redatto su numero ventuno fogli ivi comprese le firme, viene di seguito sottoscritto digitalmente per accettazione da parte di entrambi i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'A.S.L. TO4:

Il Direttore f.f. Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale:

Ing. Andrea Fiorillo

Per la Società G QUADRO S.r.l.:

Il Legale Rappresentante:

Sig.ra Marianna Gallo